

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 778)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**
(VALSECCHI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GENNAIO 1973

Modificazione alla legge 25 maggio 1970, n. 371, sulla destinazione dei beni già di dotazione della Corona e soppressione degli uffici che li amministrano

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 4 della legge 25 maggio 1970, n. 371, contenente norme sulla destinazione dei beni già in dotazione della Corona, autorizza il Ministro delle finanze a nominare, con le modalità previste dallo stesso articolo 4, un'apposita Commissione in ciascuna delle sedi di Roma, Torino e Pisa, con l'incarico di proporre, sulla scorta dei relativi inventari e previ i necessari accertamenti, la specifica destinazione da darsi ai beni mobili previsti dall'articolo 13 della legge 9 agosto 1948, numero 1077.

All'ultimo comma del successivo articolo 5 della medesima citata legge 25 maggio 1970, n. 371, è detto che le Commissioni di cui sopra debbono, entro sei mesi dalla loro costituzione, ultimare i lavori e trasmettere i relativi verbali al Ministro delle finanze per l'approvazione.

Le Commissioni di Roma, Torino e Pisa, in base ai decreti ministeriali emessi di concerto con il Ministro del tesoro, il primo in data 22 ottobre 1970, e gli altri due in data 9 dicembre 1970, hanno regolarmente iniziato i lavori; senonchè, come le stesse Commissioni hanno potuto constatare, si trovano nella materiale impossibilità di ultimare i lavori in così breve periodo di tempo. Giova in proposito tener presente, in particolar modo per le sedi di Torino e di Pisa, l'in-

gente quantità di materiale da esaminare, in gran parte stipato negli scantinati e depositi dei Palazzi ex reali e delle non lievi difficoltà derivanti dalla difficile ubicazione del materiale stesso, del suo approntamento e relativa selezione.

In considerazione di tali circostanze nell'originario disegno di legge, Atto Camera 625, era stato assegnato alle predette Commissioni un termine operativo di due anni, ritenuto sin d'allora indispensabile per portare a compimento una tale mole di lavoro; ma in sede legislativa la VI Commissione Finanze e Tesoro della Camera ritenne di ridurre il predetto termine da due anni a sei mesi (pag. 16 del bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari della Camera, n. 93 del 12 marzo 1969).

Allo stato attuale, poichè delle tre anzidette Commissioni, soltanto quella di Roma ha potuto assolvere tale incarico nel termine fissato dalla legge, si rende necessario assegnare alle altre due di Torino e Pisa un maggiore limite di tempo.

Stante l'impossibilità di derogare alla prescrizione di cui al menzionato articolo 5 della ripetuta legge n. 371 nelle ordinarie vie amministrative, è stato predisposto l'unito disegno di legge con il quale il periodo di tempo assegnato alle Commissioni di cui trattasi viene elevato da sei mesi a tre anni.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il termine di cui al terzo comma dell'articolo 5 della legge 25 maggio 1970, n. 371, recante norme sulla destinazione dei beni già in dotazione della Corona e soppressione degli uffici che li amministrano, viene elevato da sei mesi a tre anni.